



*Segretariato Generale*  
*della Giustizia Amministrativa*  
IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sig.ri dirigenti  
della Giustizia amministrativa

e, p.c.

Al Responsabile del Servizio  
per l'Informatica

LORO SEDI

Oggetto: Recupero contributo unificato da parte delle Amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito. Nuovi codici di entrata per iscrizione a ruolo.

*L'art. 158 – rubricato «Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse» - dispone che:  
«1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:*

*a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;*

.....

*3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore».*

Con la circolare n. 18809 del 13 ottobre 2020, il Segretariato generale ha precisato che, se l'Amministrazione è vittoriosa nel giudizio, le spese prenotate a debito sono recuperate nei confronti della controparte dalla stessa Amministrazione parte in causa e riversate alla Giustizia amministrativa.

Gli Uffici, pertanto, devono monitorare i giudizi proposti dalle Amministrazioni pubbliche beneficiarie della prenotazione a debito, al fine di accertare, ed eventualmente sollecitare, le stesse al recupero di cui all'art 158, comma 3, del T.U. e al successivo riversamento delle somme alla Giustizia amministrativa.

A tal fine, le segreterie degli Uffici giudiziari inviano alle Amministrazioni interessate apposita richiesta per provvedere al recupero nei confronti delle parti soccombenti.

Il Segretariato generale, per l'ipotesi in cui la parte soccombente non provveda alla rifusione del contributo, intende disciplinare la gestione dedicata per questo tipo di recupero, con l'obiettivo di consentirne una puntuale rendicontazione.

Pertanto, è stato chiesto all'Agenzia della riscossione la creazione di un codice di entrata unificato dedicato, per l'iscrizione a ruolo nel caso di mancato versamento, ad uso esclusivo delle Amministrazioni che, nel caso sopra descritto, dovranno provvedere al recupero del contributo unificato per la Giustizia amministrativa.

Si riportano di seguito i codici entrata di nuova istituzione:

<p><b>3V99</b> Contributo unificato G.A. d.P.R. 115/2002 - recupero per soccombenza;</p> <p><b>3W01</b> Contributo unificato G.A. d.P.R. 115/2002 - recupero per soccombenza interessi;</p> <p><b>3W02</b> Contributo unificato G.A. d.P.R. 115/2002 - recupero per soccombenza sanzione.</p>
---

Per completezza, si informa che i codici entrata hanno come riversamento il capo 08 capitolo 3321 art. 0, tipo imposta "192 – Recupero crediti".

La creazione dei nuovi codici dovrà essere comunicata alle Amministrazioni incaricate del recupero e, pertanto, a questo fine, è stato integrato lo schema di lettera di invito, come risulta nell'allegato 1.

Resta fermo che ciascuna amministrazione dovrà richiedere all'Agenzia della riscossione l'attivazione dei citati codici di entrata per la trasmissione delle minute di ruolo.

